

L'installazione di una telecamera non può essere considerata abuso edilizio

di [Giorgio Tacconi](#)

Occorre però rispettare quanto disposto dal Garante della Privacy: gli impianti di videosorveglianza devono avere “angolo visuale limitato alle zone di propria pertinenza” e non devono riprendere “immagini in aree comuni”

Martedì 4 febbraio 2025

Il Tar Basilicata, Sezione I, nella sentenza n. 38 del 15 gennaio 2025, ha stabilito che **l'installazione di una telecamera privata** non può essere considerato un abuso edilizio. La sentenza accoglie parzialmente il ricorso, da parte di un privato, per l'annullamento dell'Ordinanza con la quale un Comune aveva ingiunto la rimozione dei seguenti **abusi edilizi, privi di autorizzazione paesaggistica e difformità dal permesso di costruire**: una schermatura-recinzione esterna in lamiera di colore bianco, che circonda la facciata anteriore della sua abitazione, i pannelli fotovoltaici e le 4 telecamere con ripresa.

Installazione telecamera privata: il ricorso

Il ricorrente riscontrava **erroneità e difetto di istruttoria**, in quanto:

- A. la **schermatura-recinzione esterna in lamiera** di colore bianco, che circonda la facciata anteriore dell'abitazione del ricorrente, è un intervento di manutenzione ordinaria non soggetto ad autorizzazione paesaggistica in quanto rientrante nel punto 13 dell'Allegato A al dpr n. 31/2017, il quale contempla espressamente gli interventi di adeguamento delle recinzioni e/o di inserimento di elementi anti-intrusione nelle recinzioni;
- B. **l'installazione dei pannelli fotovoltaici**, ai sensi del punto 8 dell'Allegato B al dpr n. 31/2017, è qualificata come intervento di manutenzione ordinaria, non subordinato all'acquisizione di permessi e/o autorizzazioni, compreso quella paesaggistica.

Il ricorso è stato ritenuto infondato in riferimento alla schermatura-recinzione esterna in lamiera di colore bianco, che circonda la facciata anteriore dell'abitazione, in quanto, **non rendendo più visibile l'interno della proprietà** privata del ricorrente, come rilevato dal Comune, **trasforma la caratteristica morfo-tipologica** della precedente recinzione, in violazione del punto 21 dell'Allegato B al dpr n. 31/2017, che contempla espressamente l'adeguamento delle recinzioni e/o l'inserimento di elementi anti-intrusione nelle recinzioni, *“se eseguiti con caratteristiche morfo-tipologiche, materiali o finiture diversi da quelli preesistenti”*.

Quando la ripresa eccede la proprietà privata

Il ricorso è stato invece ritenuto fondato con [riferimento alla telecamera](#), che ha *“un angolo di ripresa che eccede la proprietà privata”*, in quanto *“è posizionata a sbalzo all'esterno della proprietà privata con ripresa su area pubblica oltre che sul cancello di accesso all'abitazione”*, atteso che **l'installazione di una telecamera non può essere qualificata come un intervento edilizio abusivo**, soggetto all'autorizzazione paesaggistica o alle sanzioni previste dagli artt. 31 e 32 del dpr n. 380 del 2001.

Il ricorrente deve rispettare quanto disposto dal **Garante della Privacy**, cioè che gli impianti di videosorveglianza delle abitazioni:

- A. devono avere **telecamere con “angolo visuale limitato alle sole zone di propria pertinenza, anche eventualmente attraverso l'attivazione di una funzione di oscuramento delle parti eccedenti”**, e non devono riprendere *“immagini in aree comuni (anche di tipo condominiale quali scale, androni, parcheggi), luoghi aperti al pubblico (vie o piazze) o aree di pertinenza di terzi (giardini, terrazzi, porte o finestre di pertinenza di terzi)”*;
- B. può essere **estesa “la ripresa anche ad aree che esulano dalla propria rispettiva pertinenza” “soltanto in presenza di situazioni di rischio effettivo” e “sulla base di un legittimo interesse”**, *“adeguatamente motivato e suffragato da idonea documentazione (es. denunce, minacce, furti)”*.

La decisione

Tali circostanze non sono state dimostrate dal ricorrente, tuttavia il ricorso risulta ugualmente fondato con riferimento ai **pannelli solari o fotovoltaici**, poiché essendo questi visibili dagli spazi pubblici esterni, in quanto non posizionati su una copertura piana, ma installati sulla ringhiera del ballatoio, che affaccia nel cortile, rientrerebbero nell'ambito oggettivo del punto 8 dell'Allegato B al dpr n. 31/1017.

Tale norma qualifica come **intervento di manutenzione ordinaria**, non subordinato all'acquisizione di permessi e/o autorizzazioni, compreso quella paesaggistica, l'installazione di impianti solari e/o fotovoltaici *"sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ad eccezione degli impianti installati nelle aree o immobili di cui all'art. 136, lett. b) e c), dlgs n. 42/2004, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo"*.

Dal 30 dicembre 2024 gli impianti solari o fotovoltaici, ubicati nelle Zone A dei Centri Storici, sono soggetti alla **Procedura Abilitativa Semplificata**, ma, poiché l'immobile oggetto della causa non ricade tra le aree di notevole interesse paesaggistico, i pannelli solari o fotovoltaici installati dal ricorrente, **non risultano soggetti all'autorizzazione paesaggistica**, anche nella forma del procedimento autorizzatorio semplificato.

Articolo tratto da *Teknoring*